



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 1

(Finalità del Regolamento)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della Legge 5 dicembre 2014 n.211, il presente Regolamento disciplina l'attività della Commissione di Vigilanza e gli spazi radiofonici e televisivi in occasione di elezioni politiche, amministrative e di referendum.

TITOLO I

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art.2

(Competenze e funzioni)

1. Alla Commissione di Vigilanza competono la definizione e regolamentazione degli spazi radiofonici e televisivi in occasione di elezioni politiche, amministrative e di referendum, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.211/2014.
2. La Commissione ispira la sua attività ai principi della Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche nel rispetto della libertà, del pluralismo, della pari dignità delle liste partecipanti alle consultazioni popolari e della loro rappresentatività nell'organo parlamentare.
3. La Commissione esercita le sue funzioni secondo le norme del presente regolamento e relaziona, dopo ogni consultazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 della Legge n.211/2014, al Consiglio Grande e Generale sull'attività ad essa demandata.
4. Compete altresì alla Commissione la conoscenza preventiva delle linee della programmazione semestrale istituzionale radiofonica e televisiva. A questo proposito la Commissione potrà convocare Direzione Generale e Presidenza della Società Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo fornendo suggerimenti ed osservazioni in riferimento ai palinsesti: satellitare (TV e RF), digitale terrestre (TV e RF) e RTV web.

Art.3

(Nomina, composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri, cittadini iscritti nelle liste elettorali, ed è nominata dal Consiglio Grande e Generale, all'inizio di ogni legislatura, secondo il criterio di proporzionalità delle rappresentanze consiliari.
2. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura.
3. La seduta di insediamento è convocata su disposizione dei Capitani Reggenti.





Art.4

(Sostituzione di membri)

1. In caso di dimissioni, i membri della Commissione sono sostituiti dal Consiglio Grande e Generale secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Art.5

(Nomina e funzioni del Presidente)

1. Nella seduta di insediamento la Commissione elegge il Presidente.
2. Il Presidente della Commissione, espressione dei Gruppi di Opposizione, la rappresenta, la convoca, ne presiede le sedute e ne organizza i lavori regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento ed i principi generali stabiliti per le Commissioni Consiliari.
3. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal membro della Commissione più anziano di età.

Art.6

(Segreteria e verbalizzazione)

1. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Detto funzionario funge anche da segretario verbalizzante delle sedute.
2. Il verbale deve riportare le deliberazioni della Commissione ed una traccia sintetica del dibattito.
3. Ogni membro della Commissione ha diritto di dettare a verbale affermazioni, pareri e prese di posizione.
4. Il verbale verrà inviato in allegato alla lettera di convocazione della seduta successiva; in tale seduta sarà poi approvato e firmato dal Presidente.
5. Ogni membro della Commissione ha diritto di avanzare osservazioni e precisazioni al testo del verbale: queste o vanno aggiunte seduta stante prima dell'approvazione o sono riportate nel verbale della seduta successiva.

Art.7

(Convocazione ed ordine del giorno)

1. La Commissione è convocata su disposizione del Presidente mediante avviso da inviarsi personalmente ai suoi componenti, anche con posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. È facoltà





di ogni membro proporre alla Commissione l'inserimento di un comma dell'ordine del giorno da esaminare nella seduta successiva.

2. La Commissione può deliberare la sospensione di una riunione o la sua prosecuzione anche a distanza di qualche giorno, sullo stesso ordine del giorno.
3. La Commissione può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Segretario di Stato per gli Affari Interni o del Segretario di Stato con delega all'Informazione o di quattro membri della stessa Commissione.
4. In caso di urgenza il Presidente può convocare *ad horas* la Commissione.

Art.8

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.
2. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, se assente, di chi ne fa le veci.

Art.9

(Consulenze)

1. La Commissione può avvalersi degli Uffici dell'Amministrazione e della consulenza gratuita di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari competenze.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SPAZI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN OCCASIONE DI ELEZIONI O REFERENDUM

Art.10

(Le tribune)

1. Per la campagna elettorale o referendaria, il servizio radiofonico e televisivo di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, destina spazi, sotto forma di tribune, dedicati all'illustrazione dei programmi o delle posizioni assunte da tutte le liste e coalizioni partecipanti alle elezioni o dai Comitati previsti dalla legge.
2. Le tribune di cui al comma 1 si articolano in:
 - a) tribuna elettorale in occasione di elezioni politiche e di elezioni amministrative;
 - b) tribuna referendaria.





Art.11

(Norme per i partecipanti alle tribune)

1. Ogni partecipante alle tribune ha piena libertà di valutazione e di giudizio. L'espressione di tale libertà trova vincoli nelle vigenti norme in materia e nei principi generali della lealtà e della correttezza del dialogo democratico.

Art.12

(Tribuna elettorale)

1. La tribuna elettorale in occasione di elezioni politiche è riservata alle liste e coalizioni di liste partecipanti alle elezioni politiche. Il tempo è suddiviso egualmente fra dette liste e coalizioni. L'ordine con cui le liste e coalizioni si susseguono è determinato dal sorteggio da effettuarsi durante una seduta della Commissione di Vigilanza, alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste e coalizioni concorrenti, convocati mediante avviso, anche con posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

2. La tribuna elettorale in occasione di elezioni amministrative è riservata alle liste partecipanti alle elezioni amministrative. Il tempo è suddiviso egualmente fra dette liste. L'ordine con cui le liste si susseguono è determinato dal sorteggio da effettuarsi durante una seduta della Commissione di Vigilanza alla presenza dei rappresentanti di tutte le liste concorrenti, convocati mediante avviso, anche con posta elettronica, almeno cinque giorni prima.

Art.13

(Tribuna referendaria)

1. La tribuna referendaria è riservata ai rappresentanti del Comitato promotore e dell'eventuale Comitato contrario, alle forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale - includendo tra queste il Gruppo Misto - e alle forze politiche che hanno presentato liste nell'ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale. Dovranno altresì essere messi a disposizione spazi riservati alle associazioni ed enti riconosciuti che ne faranno richiesta anche per il tramite della Consulta delle Associazioni che, in base ai temi ed argomenti oggetto delle consultazioni, si occuperà dell'assegnazione degli spazi alle associazioni riconosciute iscritte.

2. Il tempo di partecipazione è così ripartito:

- a) 25% al Comitato promotore e 25% al Comitato contrario. Qualora non si costituisca il Comitato contrario, la quota del Comitato promotore diventa del 35% ed il restante 15% non verrà assegnato;
- b) 40% alle forze politiche di cui al comma 1. E' facoltà dei Consiglieri che fanno parte del Gruppo Misto decidere se suddividere singolarmente il tempo a disposizione, o se utilizzarlo per intero, alternandosi;
- c) 10% alle Associazioni ed enti riconosciuti. In caso di non richiesta, tale spazio non verrà assegnato.





Art.14

(Conduttore)

1. Il conduttore delle tribune è scelto dal Direttore della Società Concessionaria Radiotelevisiva.
2. Il conduttore, d'intesa col Direttore, cura la messa a punto delle tribune che dovranno essere preventivamente registrate. Si farà ricorso alla diretta solo in casi particolari e d'intesa con la Commissione di Vigilanza.
3. Il conduttore, durante le tribune, svolge essenzialmente il compito di moderatore e ne assicura il buon andamento in base a criteri di pari opportunità, imparzialità ed etica. Ove sia palese la necessità di farlo il conduttore può interrompere la registrazione della trasmissione.

Art.15

(Registrazione delle tribune)

1. Le tribune vengono registrate negli "studi di San Marino RTV" almeno il giorno precedente la loro messa in onda a meno che norme specifiche delle singole forme di tribune non prevedano diversamente.
2. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 11, il conduttore può intervenire in fase di registrazione per interromperla e per farla riprendere dal punto in cui si è verificato l'incidente, rimettendo, sentito per le vie brevi il Presidente della Commissione di Vigilanza o chi ne fa le veci.
3. Gli eventuali tagli che dovessero essere effettuati alla registrazione della trasmissione, per rispetto alle norme generali di cui all'articolo 11 o per rispetto dei tempi, sono disposti dal conduttore, sentito il Presidente della Commissione di Vigilanza o chi ne fa le veci.

Art.16

(Norme specifiche)

1. Regolamenti specifici per le singole forme di tribune saranno emanati, all'occorrenza, dalla Commissione di Vigilanza.

Art.17

(Richieste di rettifica)

1. Sulle eventuali richieste di rettifica rivolte alla Società Concessionaria per affermazioni fatte nel corso di una qualsiasi tribuna elettorale o referendaria, delibera la Commissione di Vigilanza in seduta convocata, a giudizio del Presidente o di chi ne fa le veci, d'urgenza oppure nella prima seduta ordinaria successiva.





TITOLO III

RUBRICHE POLITICHE E/O SPAZI POLITICI AUTOGESTITI

Art.18

(Rubrica politica)

1. La rubrica politica costituisce un appuntamento fisso in corrispondenza delle riunioni del Consiglio Grande e Generale e di crisi di governo. Vi hanno diritto d'accesso tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Grande e Generale, includendo tra queste il Gruppo Misto. Il tempo della rubrica è suddiviso in quanto al 30% in parti uguali fra tutti i Gruppi Consiliari ed in quanto al 70% in proporzione alle rispettive rappresentanze degli stessi Gruppi Consiliari. E' facoltà dei Consiglieri che fanno parte del Gruppo Misto decidere se suddividere singolarmente il tempo a disposizione, o se utilizzarlo per intero, alternandosi.
2. Le informazioni relative alle forze politiche verranno trasmesse cominciando dalla forza politica col minor numero di Consiglieri e proseguendo poi in ordine crescente.
3. Quando la rubrica assume la forma del dibattito o di spazio autogestito tutte le forze politiche hanno a disposizione tempi uguali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.19

(Norma transitoria)

1. Per gli aspetti non contemplati dal presente regolamento restano in vigore le disposizioni, per quanto applicabili, del Regolamento approvato dal Consiglio Grande e Generale il 26 gennaio 1995.

Approvato in San Marino il 30 luglio 2015/1714 d.F.R.

